

gramma di cui all'articolo 22, comma 11, ed alle attività di recupero dei rifiuti assimilati.

8. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e relativi decreti attuativi.

1. 2366. Cento, Zanella.

Al comma 15, lettera d), sostituire il capoverso 7 con il seguente:

7. La privativa di cui al comma 1 non si applica alle attività di recupero dei rifiuti assimilati ed alle attività di recupero dei rifiuti che rientrano nell'accordo di programma stipulati con il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con la regione, con i quali possono essere autorizzati, ai sensi degli articoli 31 e 33, la costruzione e l'esercizio o il solo esercizio all'interno di insediamenti industriali esistenti di impianti per il recupero di rifiuti urbani non previsti dal piano regionale qualora ricorrano le seguenti condizioni;

a) siano riciclati e recuperati come materia prima rifiuti provenienti da raccolta differenziata, sia prodotto composto da rifiuti, oppure sia utilizzato combustibile da rifiuti;

b) siano rispettate le norme tecniche di cui agli articoli 31 e 33;

c) siano utilizzate le migliori tecnologie di tutela dell'ambiente;

d) sia garantita una diminuzione delle emissioni inquinanti.

1. 2540. Lion, Pecoraro Scanio, Cima, Zanella, Cento.

Al comma 15, lettera d), capoverso 7, sopprimere le parole: di raccolta.

1. 2345. Cima.

Al comma 15, lettera d), capoverso 7, sostituire le parole: , di trasporto e di recupero, *con le seguenti:* e di trasporto.

1. 2347. Lion, Cima.

Al comma 15, lettera d), capoverso 7, sopprimere le parole: , di trasporto.

1. 2346. Cento, Cima.

Al comma 15, lettera d), capoverso 7, sopprimere le parole: , di raccolta e.

1. 2348. Zanella, Cima.

Al comma 15, lettera d), capoverso 7, sopprimere le parole: e di recupero.

1. 2349. Cima.

Al comma 15, lettera d), capoverso 7, sopprimere le parole da: , e alle attività, *fino alla fine del capoverso.*

1. 2350. Cento, Cima.

Al comma 15, lettera d), capoverso 7, aggiungere, in fine, le parole: , a partire dal novantesimo giorno successivo all'emanazione dell'apposita regolamentazione del concetto di assimilabilità da parte del Ministero competente.

1. 105. Vigni, Vianello, Realacci, Nesi, Pecoraro Scanio, Pappaterra, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino.

Al comma 15, sopprimere le lettere e), f), g) e h).

1. 1231. Bulgarelli.

Al comma 15, sopprimere le lettere e), f) e g).

1. 1216. Bulgarelli.

Al comma 15, sopprimere le lettere e), f) e h).

1. 1217. Bulgarelli.

Al comma 15, sopprimere le lettere e) e f).

1. 1192. Bulgarelli.

Al comma 15, sopprimere le lettere e) e g).

1. 1193. Bulgarelli.

Al comma 15, sopprimere le lettere e) e h).

1. 1194. Bulgarelli.

Al comma 15, sopprimere la lettera e).

* **1. 554.** Russo Spina, Vendola.

Al comma 15, sopprimere la lettera e).

* **1. 1166.** Bulgarelli.

Al comma 15, sostituire la lettera e) con la seguente:

e) l'articolo 23 è sostituito con il seguente:

ART. 23.

(Gestione dei rifiuti urbani in ambiti territoriali ottimali).

1. Salvo diversa disposizione stabilita con legge regionale, gli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei rifiuti urbani sono le Province. In tali ambiti territoriali ottimali le Province assicurano una gestione unitaria dei rifiuti urbani e predispongono piani di gestione dei rifiuti.

2. Per esigenze tecniche o di efficienza nella gestione dei rifiuti urbani, le Province possono autorizzare gestioni anche a

livello sub-provinciale purché, anche in tali ambiti territoriali sia superata la frammentazione della gestione.

3. I comuni di ciascun ambito territoriale ottimale di cui al comma 1, entro il termine perentorio di sei mesi dalla delimitazione dell'ambito medesimo, organizzano la gestione dei rifiuti urbani secondo criteri di efficienza, di efficacia e di economicità.

4. I comuni provvedono alla gestione dei rifiuti urbani mediante le forme, anche obbligatorie, previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, come integrata dall'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498.

5. Per le finalità di cui ai commi 1, 2 e 3 le province, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, disciplinano, ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, le forme ed i modi della cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale. Nei casi in cui la forma di cooperazione sia attuata per gli effetti dell'articolo 24 della legge 8 giugno 1990, n. 142, le province individuano gli enti locali partecipanti, l'ente locale responsabile del coordinamento, gli adempimenti ed i termini previsti per l'assicurazione delle convenzioni di cui all'articolo 24, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142. Dette convenzioni determinano in particolare le procedure che dovranno essere adottate per l'assegnazione del servizio di gestione dei rifiuti, le forme di vigilanza e di controllo, nonché gli altri elementi indicati all'articolo 24, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142. Decorso inutilmente il predetto termine le regioni e le province autonome provvedono in sostituzione degli enti inadempienti.

1. 2383. Zanella.

Al comma 15, sostituire la lettera e) con la seguente:

e) l'articolo 23 è sostituito con il seguente:

ART. 23.

(Gestione dei rifiuti urbani in ambiti territoriali ottimali).

1. Salvo diversa disposizione stabilita con legge regionale, gli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei rifiuti urbani sono le Province. In tali ambiti territoriali ottimali le Province assicurano una gestione unitaria dei rifiuti urbani e predispongono piani di gestione dei rifiuti, sentiti i Comuni, in applicazione degli indirizzi e delle prescrizioni del presente decreto.

2. I comuni di ciascun ambito territoriale ottimale di cui al comma 1, entro il termine perentorio di sei mesi dalla delimitazione dell'ambito medesimo, organizzano la gestione dei rifiuti urbani secondo criteri di efficienza, di efficacia e di economicità.

3. I comuni provvedono alla gestione dei rifiuti urbani mediante le forme, anche obbligatorie, previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, come integrata dall'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498.

4. Per le finalità di cui ai commi 1, 2 e 3 le province, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, disciplinano, ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, le forme ed i modi della cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale. Nei casi in cui la forma di cooperazione sia attuata per gli effetti dell'articolo 24 della legge 8 giugno 1990, n. 142, le province individuano gli enti locali partecipanti, l'ente locale responsabile del coordinamento, gli adempimenti ed i termini previsti per l'assicurazione delle convenzioni di cui all'articolo 24, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142. Dette convenzioni determinano in particolare le procedure che dovranno essere adottate per l'assegnazione del servizio di gestione dei rifiuti, le forme di vigilanza e di controllo, nonché gli altri elementi indicati all'articolo 24, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142. Decorso inutilmente il predetto termine le regioni e le province autonome provvedono in sostituzione degli enti inadempienti.

1. 2382. Cima, Zanella.

Al comma 15, sostituire la lettera e) con la seguente:

e) l'articolo 23 è sostituito con il seguente:

ART. 23.

(Gestione dei rifiuti urbani in ambiti territoriali ottimali).

1. Salvo diversa disposizione stabilita con legge regionale, gli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei rifiuti urbani sono le Province. In tali ambiti territoriali ottimali le Province assicurano una gestione unitaria dei rifiuti urbani e predispongono piani di gestione dei rifiuti, sentiti i Comuni, in applicazione degli indirizzi e delle prescrizioni del presente decreto.

2. Per esigenze tecniche o di efficienza nella gestione dei rifiuti urbani, le Province possono autorizzare gestioni anche a livello sub-provinciale purché, anche in tali ambiti territoriali sia superata la frammentazione della gestione.

3. I comuni di ciascun ambito territoriale ottimale di cui al comma 1, entro il termine perentorio di quattro mesi dalla delimitazione dell'ambito medesimo, organizzano la gestione dei rifiuti urbani secondo criteri di efficienza, di efficacia e di economicità.

4. I comuni provvedono alla gestione dei rifiuti urbani mediante le forme, anche obbligatorie, previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, come integrata dall'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498.

5. Per le finalità di cui ai commi 1, 2 e 3 le province, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, disciplinano, ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, le forme ed i modi della cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale. Nei casi in cui la forma di cooperazione sia attuata per gli effetti dell'articolo 24 della legge 8 giugno 1990, n. 142, le province individuano gli enti locali partecipanti, l'ente locale responsabile del coordinamento, gli adempimenti ed i termini pre-

visti per l'assicurazione delle convenzioni di cui all'articolo 24, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142. Dette convenzioni determinano in particolare le procedure che dovranno essere adottate per l'assegnazione del servizio di gestione dei rifiuti, le forme di vigilanza e di controllo, nonché gli altri elementi indicati all'articolo 24, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142. Decorso inutilmente il predetto termine le regioni e le province autonome provvedono in sostituzione degli enti inadempienti.

1. 2386. Cima, Zanella.

Al comma 15, sostituire la lettera e) con la seguente:

e) l'articolo 23 è sostituito con il seguente:

ART. 23.

(Gestione dei rifiuti urbani in ambiti territoriali ottimali).

1. Salvo diversa disposizione stabilita con legge regionale, gli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei rifiuti urbani sono le Province. In tali ambiti territoriali ottimali le Province assicurano una gestione unitaria dei rifiuti urbani e predispongono piani di gestione dei rifiuti, sentiti i Comuni, in applicazione degli indirizzi e delle prescrizioni del presente decreto.

2. Per esigenze tecniche o di efficienza nella gestione dei rifiuti urbani, le Province possono autorizzare gestioni anche a livello sub-provinciale purché, anche in tali ambiti territoriali sia superata la frammentazione della gestione.

3. I comuni di ciascun ambito territoriale ottimale di cui al comma 1, entro il termine perentorio di cinque mesi dalla delimitazione dell'ambito medesimo, organizzano la gestione dei rifiuti urbani secondo criteri di efficienza, di efficacia e di economicità.

4. I comuni provvedono alla gestione dei rifiuti urbani mediante le forme, anche

obbligatorie, previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, come integrata dall'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498.

5. Per le finalità di cui ai commi 1, 2 e 3 le province, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, disciplinano, ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, le forme ed i modi della cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale. Nei casi in cui la forma di cooperazione sia attuata per gli effetti dell'articolo 24 della legge 8 giugno 1990, n. 142, le province individuano gli enti locali partecipanti, l'ente locale responsabile del coordinamento, gli adempimenti ed i termini previsti per l'assicurazione delle convenzioni di cui all'articolo 24, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142. Dette convenzioni determinano in particolare le procedure che dovranno essere adottate per l'assegnazione del servizio di gestione dei rifiuti, le forme di vigilanza e di controllo, nonché gli altri elementi indicati all'articolo 24, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142. Decorso inutilmente il predetto termine le regioni e le province autonome provvedono in sostituzione degli enti inadempienti.

1. 2385. Cento, Zanella.

Al comma 15, sostituire la lettera e) con la seguente:

e) l'articolo 23 è sostituito con il seguente:

ART. 23.

(Gestione dei rifiuti urbani in ambiti territoriali ottimali).

1. Salvo diversa disposizione stabilita con legge regionale, gli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei rifiuti urbani sono le Province. In tali ambiti territoriali ottimali le Province assicurano una gestione unitaria dei rifiuti urbani e predispongono piani di gestione dei rifiuti, sen-

titi i Comuni, in applicazione degli indirizzi e delle prescrizioni del presente decreto.

2. Per esigenze tecniche o di efficienza nella gestione dei rifiuti urbani, le Province possono autorizzare gestioni anche a livello sub-provinciale purché, anche in tali ambiti territoriali sia superata la frammentazione della gestione.

3. I comuni di ciascun ambito territoriale ottimale di cui al comma 1, entro il termine perentorio di sette mesi dalla delimitazione dell'ambito medesimo, organizzano la gestione dei rifiuti urbani secondo criteri di efficienza, di efficacia e di economicità.

4. I comuni provvedono alla gestione dei rifiuti urbani mediante le forme, anche obbligatorie, previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, come integrata dall'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498.

5. Per le finalità di cui ai commi 1, 2 e 3 le province, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, disciplinano, ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, le forme ed i modi della cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale. Nei casi in cui la forma di cooperazione sia attuata per gli effetti dell'articolo 24 della legge 8 giugno 1990, n. 142, le province individuano gli enti locali partecipanti, l'ente locale responsabile del coordinamento, gli adempimenti ed i termini previsti per l'assicurazione delle convenzioni di cui all'articolo 24, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142. Dette convenzioni determinano in particolare le procedure che dovranno essere adottate per l'assegnazione del servizio di gestione dei rifiuti, le forme di vigilanza e di controllo, nonché gli altri elementi indicati all'articolo 24, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142. Decorso inutilmente il predetto termine le regioni e le province autonome provvedono in sostituzione degli enti inadempienti.

1. 2384. Cento, Zanella.

Al comma 15, sostituire la lettera e) con la seguente:

e) l'articolo 23, comma 5, primo periodo, è sostituito con il seguente:

5. Per le finalità di cui ai commi 1, 2 e 3 le province, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, disciplinano, ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, le forme ed i modi della cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale.

1. 2387. Zanella.

Al comma 15, lettera e), sostituire le parole: quindici giorni con le seguenti: trenta giorni.

**** 1. 51.** Pappaterra, Pecoraro Scanio.

Al comma 15, lettera e), sostituire le parole: quindici giorni con le seguenti: trenta giorni.

**** 1. 508.** Realacci, Giachetti, Verneti.

Al comma 15, lettera e), sostituire le parole: quindici giorni con le seguenti: trenta giorni.

*** 1. 2381.** Cima, Zanella.

Al comma 15, lettera e), sostituire le parole: quindici giorni con le seguenti: trenta giorni.

*** 1. 2313.** Pecoraro Scanio.

Al comma 15, lettera e), sostituire le parole: quindici giorni con le seguenti: venticinque giorni.

*** 1. 2380.** Cento, Zanella.

Al comma 15, lettera e), sostituire le parole: quindici giorni con le seguenti: venti giorni.

*** 1. 2379.** Zanella.

Al comma 15, lettera e), sostituire la parola: quindici con la seguente: dieci.

1. 555. Russo Spina, Vendola.

Al comma 15, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

e-bis) l'articolo 23 è sostituito con il seguente:

ART. 23.

(Gestione dei rifiuti urbani in ambiti territoriali ottimali).

1. Salvo diversa disposizione stabilita con legge regionale, gli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei rifiuti urbani sono le Province. In tali ambiti territoriali ottimali le Province assicurano una gestione unitaria dei rifiuti urbani e predispongono piani di gestione dei rifiuti, sentiti i Comuni, in applicazione degli indirizzi e delle prescrizioni del presente decreto.

2. I comuni di ciascun ambito territoriale ottimale di cui al comma 1, entro il termine perentorio di sei mesi dalla delimitazione dell'ambito medesimo, organizzano la gestione dei rifiuti urbani secondo criteri di efficienza, di efficacia e di economicità.

3. I comuni provvedono alla gestione dei rifiuti urbani mediante le forme, anche obbligatorie, previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, come integrata dall'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498.

4. Per le finalità di cui ai commi 1, 2 e 3 le province, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, disciplinano, ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, le forme ed i modi della cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale. Nei casi in cui la forma di cooperazione sia attuata per gli effetti dell'articolo 24 della legge 8 giugno 1990, n. 142, le province individuano gli enti locali partecipanti, l'ente locale responsabile del coordinamento, gli adempimenti ed i termini pre-

visti per l'assicurazione delle convenzioni di cui all'articolo 24, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142. Dette convenzioni determinano in particolare le procedure che dovranno essere adottate per l'assegnazione del servizio di gestione dei rifiuti, le forme di vigilanza e di controllo, nonché gli altri elementi indicati all'articolo 24, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142. Decorso inutilmente il predetto termine le regioni e le province autonome provvedono in sostituzione degli enti inadempienti.

1. 2388. Cento, Zanella.

Al comma 15, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

e-bis) l'articolo 23 è sostituito con il seguente:

ART. 23.

(Gestione dei rifiuti urbani in ambiti territoriali ottimali).

1. Salvo diversa disposizione stabilita con legge regionale, gli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei rifiuti urbani sono le Province. In tali ambiti territoriali ottimali le Province assicurano una gestione unitaria dei rifiuti urbani e predispongono piani di gestione dei rifiuti.

2. Per esigenze tecniche o di efficienza nella gestione dei rifiuti urbani, le Province possono autorizzare gestioni anche a livello sub-provinciale purché, anche in tali ambiti territoriali sia superata la frammentazione della gestione.

3. I comuni di ciascun ambito territoriale ottimale di cui al comma 1, entro il termine perentorio di sei mesi dalla delimitazione dell'ambito medesimo, organizzano la gestione dei rifiuti urbani secondo criteri di efficienza, di efficacia e di economicità.

4. I comuni provvedono alla gestione dei rifiuti urbani mediante le forme, anche obbligatorie, previste dalla legge 8

giugno 1990, n. 142, come integrata dall'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498.

5. Per le finalità di cui ai commi 1, 2 e 3 le province, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, disciplinano, ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, le forme ed i modi della cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale. Nei casi in cui la forma di cooperazione sia attuata per gli effetti dell'articolo 24 della legge 8 giugno 1990, n. 142, le province individuano gli enti locali partecipanti, l'ente locale responsabile del coordinamento, gli adempimenti ed i termini previsti per l'assicurazione delle convenzioni di cui all'articolo 24, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142. Dette convenzioni determinano in particolare le procedure che dovranno essere adottate per l'assegnazione del servizio di gestione dei rifiuti, le forme di vigilanza e di controllo, nonché gli altri elementi indicati all'articolo 24, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142. Decorso inutilmente il predetto termine le regioni e le province autonome provvedono in sostituzione degli enti inadempienti.

1. 2389. Cima, Zanella.

Al comma 15, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

e-bis) l'articolo 23 è sostituito con il seguente:

ART. 23.

(Gestione dei rifiuti urbani in ambiti territoriali ottimali).

1. Salvo diversa disposizione stabilita con legge regionale, gli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei rifiuti urbani sono le Province. In tali ambiti territoriali ottimali le Province assicurano una gestione unitaria dei rifiuti urbani e predispongono piani di gestione dei rifiuti, sen-

tati i Comuni, in applicazione degli indirizzi e delle prescrizioni del presente decreto.

2. Per esigenze tecniche o di efficienza nella gestione dei rifiuti urbani, le Province possono autorizzare gestioni anche a livello sub-provinciale purché, anche in tali ambiti territoriali sia superata la frammentazione della gestione.

3. I comuni di ciascun ambito territoriale ottimale di cui al comma 1, entro il termine perentorio di sette mesi dalla delimitazione dell'ambito medesimo, organizzano la gestione dei rifiuti urbani secondo criteri di efficienza, di efficacia e di economicità.

4. I comuni provvedono alla gestione dei rifiuti urbani mediante le forme, anche obbligatorie, previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, come integrata dall'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498.

5. Per le finalità di cui ai commi 1, 2 e 3 le province, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, disciplinano, ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, le forme ed i modi della cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale. Nei casi in cui la forma di cooperazione sia attuata per gli effetti dell'articolo 24 della legge 8 giugno 1990, n. 142, le province individuano gli enti locali partecipanti, l'ente locale responsabile del coordinamento, gli adempimenti ed i termini previsti per l'assicurazione delle convenzioni di cui all'articolo 24, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142. Dette convenzioni determinano in particolare le procedure che dovranno essere adottate per l'assegnazione del servizio di gestione dei rifiuti, le forme di vigilanza e di controllo, nonché gli altri elementi indicati all'articolo 24, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142. Decorso inutilmente il predetto termine le regioni e le province autonome provvedono in sostituzione degli enti inadempienti.

1. 2390. Lion, Zanella.

Al comma 15, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

e-bis) l'articolo 23 è sostituito con il seguente:

ART. 23.

(Gestione dei rifiuti urbani in ambiti territoriali ottimali).

1. Salvo diversa disposizione stabilita con legge regionale, gli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei rifiuti urbani sono le Province. In tali ambiti territoriali ottimali le Province assicurano una gestione unitaria dei rifiuti urbani e predispongono piani di gestione dei rifiuti, sentiti i Comuni, in applicazione degli indirizzi e delle prescrizioni del presente decreto.

2. Per esigenze tecniche o di efficienza nella gestione dei rifiuti urbani, le Province possono autorizzare gestioni anche a livello sub-provinciale purché, anche in tali ambiti territoriali sia superata la frammentazione della gestione.

3. I comuni di ciascun ambito territoriale ottimale di cui al comma 1, entro il termine perentorio di cinque mesi dalla delimitazione dell'ambito medesimo, organizzano la gestione dei rifiuti urbani secondo criteri di efficienza, di efficacia e di economicità.

4. I comuni provvedono alla gestione dei rifiuti urbani mediante le forme, anche obbligatorie, previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, come integrata dall'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498.

5. Per le finalità di cui ai commi 1, 2 e 3 le province, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, disciplinano, ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, le forme ed i modi della cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale. Nei casi in cui la forma di cooperazione sia attuata per gli effetti dell'articolo 24 della legge 8 giugno 1990, n. 142, le province individuano gli enti locali partecipanti, l'ente locale responsabile del coordinamento, gli adempimenti ed i termini previsti per l'assicurazione delle convenzioni di cui all'articolo 24, comma 1, della legge

8 giugno 1990, n. 142. Dette convenzioni determinano in particolare le procedure che dovranno essere adottate per l'assegnazione del servizio di gestione dei rifiuti, le forme di vigilanza e di controllo, nonché gli altri elementi indicati all'articolo 24, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142. Decorso inutilmente il predetto termine le regioni e le province autonome provvedono in sostituzione degli enti inadempienti.

1. 2391. Zanella.

Al comma 15, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

e-bis) l'articolo 23 è sostituito con il seguente:

ART. 23.

(Gestione dei rifiuti urbani in ambiti territoriali ottimali).

1. Salvo diversa disposizione stabilita con legge regionale, gli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei rifiuti urbani sono le Province. In tali ambiti territoriali ottimali le Province assicurano una gestione unitaria dei rifiuti urbani e predispongono piani di gestione dei rifiuti, sentiti i Comuni, in applicazione degli indirizzi e delle prescrizioni del presente decreto.

2. Per esigenze tecniche o di efficienza nella gestione dei rifiuti urbani, le Province possono autorizzare gestioni anche a livello sub-provinciale purché, anche in tali ambiti territoriali sia superata la frammentazione della gestione.

3. I comuni di ciascun ambito territoriale ottimale di cui al comma 1, entro il termine perentorio di quattro mesi dalla delimitazione dell'ambito medesimo, organizzano la gestione dei rifiuti urbani secondo criteri di efficienza, di efficacia e di economicità.

4. I comuni provvedono alla gestione dei rifiuti urbani mediante le forme, anche obbligatorie, previste dalla legge 8 giugno

1990, n. 142, come integrata dall'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498.

5. Per le finalità di cui ai commi 1, 2 e 3 le province, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, disciplinano, ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, le forme ed i modi della cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale. Nei casi in cui la forma di cooperazione sia attuata per gli effetti dell'articolo 24 della legge 8 giugno 1990, n. 142, le province individuano gli enti locali partecipanti, l'ente locale responsabile del coordinamento, gli adempimenti ed i termini previsti per l'assicurazione delle convenzioni di cui all'articolo 24, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142. Dette convenzioni determinano in particolare le procedure che dovranno essere adottate per l'assegnazione del servizio di gestione dei rifiuti, le forme di vigilanza e di controllo, nonché gli altri elementi indicati all'articolo 24, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142. Decorso inutilmente il predetto termine le regioni e le province autonome provvedono in sostituzione degli enti inadempienti.

1. 2392. Cento, Zanella.

Al comma 15, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

e-bis) l'articolo 23, comma 5, primo periodo, è sostituito con il seguente:

5. Per le finalità di cui ai commi 1, 2 e 3 le province, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, disciplinano, ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, le forme ed i modi della cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale.

1. 2393. Cima, Zanella.

Al comma 15, sopprimere le lettere f), g) e h).

1. 1218. Bulgarelli.

Al comma 15, sopprimere le lettere f) e g).

1. 1195. Bulgarelli.

Al comma 15, sopprimere le lettere f) e h).

1. 1196. Bulgarelli.

Al comma 15, sopprimere la lettera f).

* **1. 52.** Pecoraro Scanio, Pappaterra, Bulgarelli, Zanella, Lion.

Al comma 15, sopprimere la lettera f).

* **1. 536.** Russo Spena, Vendola.

Al comma 15, lettera f), sopprimere i punti 1) e 2).

1. 1957. Lion, Zanella.

Al comma 15, lettera f), sopprimere i punti 1) e 3).

1. 1958. Cento, Zanella.

Al comma 15, lettera f), sopprimere i punti 1) e 4).

1. 1959. Zanella.

Al comma 15, lettera f), sopprimere i numeri 1) e 5).

1. 1960 Cima, Zanella.

Al comma 15, lettera f), sopprimere i numeri 1) e 6).

1. 1961. Cima, Zanella.

Al comma 15, lettera f), sopprimere i numeri 1) e 7).

1. 2394. Zanella.

Al comma 15, lettera f), sopprimere i numeri 1) e 8).

1. 2395. Cima, Zanella.

Al comma 15, lettera f), sopprimere i numeri 1) e 9).

1. 2396. Cento, Zanella.

Al comma 15, lettera f), sopprimere i numeri 1) e 10).

1. 2397. Pecoraro Scanio, Zanella.

Al comma 15, lettera f), sopprimere i numeri 1) e 11).

1. 2398. Bulgarelli, Zanella.

Al comma 15, lettera f), sopprimere i numeri 1) e 12).

1. 2399. Zanella.

Al comma 15, lettera f), sopprimere i numeri 1) e 13).

1. 2400. Cento, Zanella.

Al comma 15, lettera f), sopprimere i numeri 1) e 14).

1. 2401. Cima, Zanella.

Al comma 15, lettera f), sopprimere il numero 1).

*** 1. 1943.** Zanella.

Al comma 15, lettera f), sopprimere il numero 1).

*** 1. 537.** Russo Spena, Vendola.

Al comma 15, lettera f), numero 1), capoverso 2, alinea, sostituire la parola: dieci con la seguente: tredici.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, lettera e), sostituire la parola: tre con la seguente: sei.

1. 106. Vianello, Vigni, Realacci, Nesi, Pecoraro Scanio, Pappaterra.

Al comma 15, lettera f), numero 1), capoverso 2, alinea sostituire la parola: dieci con la seguente: dodici.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, lettera e), sostituire le parole: tre dalle categorie economiche con le seguenti: cinque dalle categorie economiche, di cui due esperti designati dalle associazioni di categoria delle imprese che effettuano le attività soggette all'iscrizione all'Albo.

*** 1. 53.** Pecoraro Scanio, Pappaterra.

Al comma 15, lettera f), numero 1), capoverso 2, alinea sostituire le parole: dieci membri con le seguenti: dodici membri.

Conseguentemente alla lettera e), sostituire le parole: tre dalle categorie economiche con le seguenti: cinque dalle categorie economiche, di cui tre esperti designati dalle associazioni di categoria delle imprese che effettuano le attività soggette all'iscrizione all'Albo.

*** 1. 522.** Realacci, Gentiloni, Lusetti, Giachetti, Vernetti.

Al comma 15, lettera f), numero 1), capoverso 2, alinea, sostituire la parola: dieci con la seguente: nove.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, lettera a), sostituire la parola: tre con la seguente: due.

1. 1921. Zanella.

Al comma 15, lettera f), numero 1), capoverso 2, alinea, sostituire la parola: dieci con la seguente: nove.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, sopprimere la lettera b).

1. 1923. Zanella.

Al comma 15, lettera f), numero 1), capoverso 2, alinea, sostituire la parola: dieci con la seguente: nove.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, sopprimere la lettera c).

1. 1924. Zanella.

Al comma 15, lettera f), numero 1), capoverso 2, alinea, sostituire la parola: dieci con la seguente: nove.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, lettera d), sostituire la parola: due con la seguente: uno.

1. 1925. Cima, Zanella.

Al comma 15, lettera f), numero 1), capoverso 2, alinea, sostituire la parola: dieci con la seguente: nove.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, lettera e), sostituire la parola: tre con la seguente: due.

1. 1926. Lion, Zanella, Cento.

Al comma 15, lettera f), numero 1, capoverso 2, alinea, sopprimere le parole: di concerto con il Ministro delle attività produttive,.

* **1. 538.** Russo Spena, Vendola.

Al comma 15, lettera f), numero 1, capoverso 2, alinea, sopprimere le parole: di concerto con il Ministro delle attività produttive,.

* **1. 1920.** Zanella.

Al comma 15, lettera f), numero 1, capoverso 2, alinea, dopo le parole: di concerto con il Ministro delle attività produttive, aggiungere le seguenti: e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

1. 539. Russo Spena, Vendola.

Al comma 15, lettera f), numero 1), capoverso 2, lettera e), sostituire le parole: categorie economiche con le seguenti: associazioni di categoria delle imprese che effettuano le attività soggette all'iscrizione all'Albo.

1. 54. Pecoraro Scanio, Pappaterra.

Al comma 15, lettera f) sopprimere i numeri 2) e 3).

1. 2402. Lion, Zanella.

Al comma 15, lettera f) sopprimere i numeri 2) e 4).

1. 2403. Pecoraro Scanio, Zanella.

Al comma 15, lettera f) sopprimere i numeri 2) e 5).

1. 2404. Zanella.

Al comma 15, lettera f) sopprimere i numeri 2) e 6).

1. 2405. Bulgarelli, Zanella.

Al comma 15, lettera f) sopprimere i numeri 2) e 7).

1. 2406. Cento, Zanella.

Al comma 15, lettera f) sopprimere i numeri 2) e 8).

1. 2407. Cima, Zanella.

Al comma 15, lettera f) sopprimere i numeri 2) e 9).

1. 2408. Lion, Zanella.

Al comma 15, lettera f) sopprimere i numeri 2) e 10).

1. 2409. Pecoraro Scanio, Zanella.

Al comma 15, lettera f) sopprimere i numeri 2) e 11).

1. 2410. Zanella.

Al comma 15, lettera f) sopprimere i numeri 2) e 12).

1. 2411. Bulgarelli, Zanella.

Al comma 15, lettera f) sopprimere i numeri 2) e 13).

1. 2412. Cento, Zanella.

Al comma 15, lettera f) sopprimere i numeri 2) e 14).

1. 2413. Cima, Zanella.

Al comma 15, lettera f), sopprimere il numero 2).

* **1. 540.** Russo Spena, Vendola.

Al comma 15, lettera f), sopprimere il numero 2).

* **1. 1944.** Zanella.

Al comma 15, lettera f), numero 2, sopprimere il capoverso d-bis.

1. 542. Russo Spena, Vendola.

Al comma 15, lettera f), sostituire il numero 2) con il seguente:

2) al comma 3, dopo la lettera d) aggiungere le seguenti:

d-bis) da un esperto designato dalle categorie economiche:

d-ter) da un esperto designato dalle organizzazioni ambientaliste.

1. 2451. Lion, Pecoraro Scanio, Cima, Zanella, Cento.

Al comma 15, lettera f), sopprimere i numeri 3) e 4).

1. 2414. Lion, Zanella.

Al comma 15, lettera f), sopprimere i numeri 3) e 5).

1. 2415. Pecoraro Scanio, Zanella.

Al comma 15, lettera f), sopprimere i numeri 3) e 6).

1. 2416. Zanella.

Al comma 15, lettera f), sopprimere i numeri 3) e 7).

1. 2417. Cento, Zanella.

Al comma 15, lettera f), sopprimere i numeri 3) e 8).

1. 2418. Cima, Zanella.

Al comma 15, lettera f), sopprimere i numeri 3) e 9).

1. 2419. Lion, Zanella.

Al comma 15, lettera f), sopprimere i numeri 3) e 10).

1. 2420. Zanella.

Al comma 15, lettera f), sopprimere i numeri 3) e 11).

1. 2421. Cento, Zanella.

Al comma 15, lettera f), sopprimere i numeri 3) e 12).

1. 2422. Cima, Zanella.

Al comma 15, lettera f), sopprimere i numeri 3) e 13).

1. 2423. Lion, Zanella.

Al comma 15, lettera f), sopprimere i numeri 3) e 14).

1. 2424. Pecoraro Scanio.

Al comma 15, lettera f), sopprimere il numero 3.

*** 1. 543.** Russo Spena, Vendola.

Al comma 15, lettera f), sopprimere il numero 3).

*** 1. 1945.** Zanella.

Al comma 15, lettera f), sostituire il numero 3) con il seguente:

3) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. I soggetti che svolgono attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti da terzi e le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti pericolosi, esclusi i trasporti di rifiuti pericolosi che non eccedano la quantità di *cinquanta* chilogrammi al giorno o di *cinquanta* litri al giorno effettuati dal produttore degli stessi rifiuti, nonché le imprese che intendono effettuare attività di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio ed intermediazione dei rifiuti, di gestione di impianti mobili di smalti-

mento e di recupero di rifiuti devono essere iscritte all'Albo. L'iscrizione deve essere rinnovata ogni *cinque* anni e sostituisce l'autorizzazione all'esercizio delle attività di raccolta, di trasporto, di commercio e di intermediazione dei rifiuti; per le altre attività l'iscrizione abilita alla gestione degli impianti il cui esercizio sia stato autorizzato ai sensi del presente articolo ».

1. 2452. Lion, Pecoraro Scanio, Cima, Zanella, Cento.

Al comma 15, lettera f), numero 3, capoverso 4, primo periodo, sopprimere le parole da: esclusi i trasporti fino a: della sola riduzione volumetrica.

1. 544. Russo Spena, Vendola.

Al comma 15, lettera f), numero 3), capoverso 4, primo periodo, sostituire le parole: cinquanta chilogrammi con le seguenti: trenta chilogrammi.

1. 1929. Zanella.

Al comma 15, lettera f), numero 3), capoverso 4, primo periodo, sostituire le parole: cinquanta chilogrammi con le seguenti: quaranta chilogrammi.

1. 1928. Zanella.

Al comma 15, lettera f), numero 3), capoverso 4, primo periodo, sostituire le parole: cinquanta chilogrammi con le seguenti: sessanta chilogrammi.

1. 1930. Zanella.

Al comma 15, lettera f), numero 3), capoverso 4, primo periodo, sostituire le parole: sessanta litri con le seguenti: quaranta litri.

1. 1933. Zanella.

Al comma 15, lettera f), numero 3), capoverso 4, primo periodo, sostituire le parole: sessanta litri con le seguenti: cinquanta litri.

1. 1932. Zanella.

Al comma 15, lettera f), numero 3), capoverso 4, primo periodo, sostituire le parole: sessanta litri con le seguenti: settanta litri.

1. 1931. Zanella.

Al comma 15, lettera f), numero 3, capoverso 4, secondo periodo, sostituire le parole: cinque anni con le seguenti: tre anni.

1. 545. Russo Spena, Vendola.

Al comma 15, lettera f), sopprimere i numeri 4) e 5).

1. 1899. Pecoraro Scanio.

Al comma 15, lettera f), sopprimere i numeri 4) e 6).

1. 1900. Pecoraro Scanio.

Al comma 15, lettera f), sopprimere i numeri 4) e 7).

1. 1901. Pecoraro Scanio.

Al comma 15, lettera f), sopprimere i numeri 4) e 8).

1. 1902. Pecoraro Scanio.

Al comma 15, lettera f), sopprimere i numeri 4) e 9).

1. 1903. Pecoraro Scanio.

Al comma 15, lettera f), sopprimere i numeri 4) e 10).

1. 1904. Pecoraro Scanio.

Al comma 15, lettera f), sopprimere i numeri 4) e 11).

1. 1905. Pecoraro Scanio.

Al comma 15, lettera f), sopprimere i numeri 4) e 12).

1. 1906. Pecoraro Scanio.

Al comma 15, lettera f), sopprimere i numeri 4) e 13).

1. 1907. Pecoraro Scanio.

Al comma 15, lettera f), sopprimere i punti 4) e 14).

1. 1908. Pecoraro Scanio.

Al comma 15, lettera f), sopprimere il numero 4.

* **1. 541.** Russo Spena, Vendola.

Al comma 15, lettera f), sopprimere il numero 4.

* **1. 1946.** Zanella.

Al comma 15, lettera f), sostituire il numero 4) con il seguente:

4. Dopo il comma 4 è inserito il seguente:

« 4-bis. Le imprese che intendono iscriversi all'Albo devono prestare le garanzie finanziarie di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 8 ottobre 1996, e successive modificazioni ».

1. 2543. Lion, Pecoraro Scanio, Cima, Zanella, Cento.

Al comma 15, lettera f), numero 4, capoverso 4-bis, sopprimere la lettera a).

1. 546. Russo Spena, Vendola.

Al comma 15, lettera f), numero 4, capoverso 4-bis, sopprimere la lettera b).

1. 523. Russo Spena, Vendola.

Al comma 15, lettera f), numero 4, capoverso 4-bis, sopprimere la lettera c).

1. 524. Russo Spena, Vendola.

Al comma 15, lettera f), sopprimere i numeri 5) e 6).

1. 1909. Pecoraro Scanio.

Al comma 15, lettera f), sopprimere i numeri 5) e 7).

1. 1910. Pecoraro Scanio.

Al comma 15, lettera f), sopprimere i numeri 5) e 8).

1. 1911. Pecoraro Scanio.

Al comma 15, lettera f), sopprimere i numeri 5) e 9).

1. 1912. Pecoraro Scanio.

Al comma 15, lettera f), sopprimere i numeri 5) e 10).

1. 1913. Pecoraro Scanio.

Al comma 15, lettera f), sopprimere i numeri 5) e 11).

1. 1914. Pecoraro Scanio.

Al comma 15, lettera f), sopprimere i numeri 5) e 12).

1. 1915. Pecoraro Scanio.

Al comma 15, lettera f), sopprimere i numeri 5) e 13).

1. 1916. Pecoraro Scanio.

Al comma 15, lettera f), sopprimere i numeri 5) e 14).

1. 1917. Pecoraro Scanio.

Al comma 15, lettera f), sopprimere il numero 5.

* **1. 526.** Russo Spena, Vendola.

Al comma 15, lettera f), sopprimere il punto 5).

* **1. 1947.** Zanella.

Al comma 15, lettera f), numero 5, sostituire le parole: novanta giorni con le seguenti: sessanta giorni.

* **1. 525.** Russo Spena, Vendola.

Al comma 15, lettera f), numero 5, sostituire le parole: novanta giorni con le seguenti: sessanta giorni.

* **1. 1936.** Zanella.

Al comma 15, lettera f), numero 5, sostituire le parole: novanta giorni con le seguenti: settanta giorni.

1. 1935. Zanella.

Al comma 15, lettera f), numero 5, sostituire le parole: novanta giorni con le seguenti: ottanta giorni.

1. 1934. Zanella.

Al comma 15, lettera f), sopprimere i numeri 6) e 7).

1. 1918. Pecoraro Scanio.

Al comma 15, lettera f), sopprimere i numeri 6) e 8).

1. 1919. Pecoraro Scanio.

Al comma 15, lettera f), sopprimere i numeri 6) e 9).

1. 2492. Cento, Pecoraro Scanio.

Al comma 15, lettera f), sopprimere i numeri 6) e 10).

1. 2493. Cima, Pecoraro Scanio.

Al comma 15, lettera f), sopprimere i numeri 6) e 11).

1. 2494. Lion, Pecoraro Scanio.

Al comma 15, lettera f), sopprimere i numeri 6) e 12).

1. 2495. Pecoraro Scanio.

Al comma 15, lettera f), sopprimere i numeri 6) e 13).

1. 2496. Cento, Pecoraro Scanio.

Al comma 15, lettera f), sopprimere i numeri 6) e 14).

1. 2497. Cima, Pecoraro Scanio.

Al comma 15, lettera f), sopprimere il numero 6.

* **1. 527.** Russo Spena, Vendola.

Al comma 15, lettera f), sopprimere il punto 6).

* **1. 1948.** Zanella.

Al comma 15, lettera f), sopprimere i numeri 7) e 8).

1. 2498. Lion, Pecoraro Scanio.

Al comma 15, lettera f), sopprimere i numeri 7) e 9).

1. 2499. Pecoraro Scanio.

Al comma 15, lettera f), sopprimere i numeri 7) e 10).

1. 2500. Cento, Pecoraro Scanio.

Al comma 15, lettera f), sopprimere i numeri 7) e 11).

1. 2501. Cima, Pecoraro Scanio.

Al comma 15, lettera f), sopprimere i numeri 7) e 12).

1. 2502. Lion, Pecoraro Scanio.

Al comma 15, lettera f), sopprimere i numeri 7) e 13).

1. 2503. Pecoraro Scanio.

Al comma 15, lettera f), sopprimere i numeri 7) e 14).

1. 2504. Cento, Pecoraro Scanio.

Al comma 15, lettera f), sopprimere il numero 7.

* **1. 528.** Russo Spena, Vendola.

Al comma 15, lettera f), sopprimere il numero 7).

* **1. 1949.** Zanella.